

Legge regionale 22 agosto 2025, n. 56

Disposizioni per la promozione delle attività teatrali nelle istituzioni scolastiche

(Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28.08.2025)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Finalità

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Destinatari

Art. 4 Programmazione e attuazione degli interventi

Art. 5 Criteri

Art. 6 Norma finanziaria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Considerato quanto segue:

1. la valorizzazione delle dimensioni espressive, comunicative e relazionali costituisce parte integrante del percorso educativo e formativo delle giovani generazioni e rappresenta un obiettivo che le istituzioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, sono chiamate a promuovere;
2. le attività teatrali, intese come teatro, danza, teatrodanza ed educazione al gesto, si configurano, in quanto espressioni artistiche e linguaggio collettivo, come strumenti capaci di concorrere in modo peculiare alla formazione degli studenti, contribuendo a diminuire i fenomeni di abbandono scolastico e favorendo la consapevolezza emotiva, l'apprendimento attivo, l'inclusione sociale, il superamento di situazioni di disagio e la crescita personale e collettiva, anche in una prospettiva interculturale;
3. in Toscana diverse istituzioni scolastiche hanno attivato percorsi teatrali in collaborazione con soggetti culturali e realtà di settore presenti sul territorio, evidenziando il valore educativo di tali attività e la possibilità di consolidare relazioni stabili tra scuola, cultura e comunità locale; in tale ambito si collocano anche esperienze di rilievo promosse in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo e con l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), che hanno contribuito ad approfondire il nesso tra pratiche artistiche ed educazione scolastica;
4. è opportuno, alla luce delle esperienze maturate e della rilevanza culturale e formativa rivestita dallo svolgimento di tali attività in ambito scolastico, dotare la Regione Toscana di una specifica normativa finalizzata a favorire la più ampia diffusione delle pratiche teatrali nelle scuole del territorio regionale, promuovendo la realizzazione sistematica di tali iniziative e assicurando continuità e stabilità progettuale alle stesse;

Approva la presente legge

Art. 1
Finalità

1. La Regione riconosce le attività teatrali quali forme di espressione artistica dotate di valore educativo, formativo e di aggregazione sociale, idonee a sviluppare le competenze emotive relazionali, espressive e creative degli studenti, nonché a favorire la crescita e il benessere personale, la prevenzione del disagio giovanile, l'inclusione sociale e il dialogo interculturale.

Art. 2
Oggetto

1. La Regione, ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene le attività teatrali realizzate nell'ambito dei percorsi educativi delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento a progetti concernenti:
 - a) la realizzazione di laboratori teatrali e percorsi formativi;
 - b) la produzione di spettacoli e rappresentazioni teatrali con il coinvolgimento diretto degli studenti, realizzati anche mediante l'integrazione di diverse forme espressive, tra cui teatro, danza, teatrodanza, educazione al gesto e arti performative;
 - c) lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento rivolte al personale docente, anche finalizzate all'integrazione delle metodologie teatrali nella didattica;
 - d) la promozione di collaborazioni tra istituzioni scolastiche e teatri, associazioni, fondazioni e compagnie teatrali, finalizzate alla diffusione della cultura teatrale e della pratica del teatro nelle comunità scolastiche;

e) la partecipazione delle istituzioni scolastiche a festival, rassegne e iniziative di valorizzazione delle attività teatrali giovanili.

Art. 3

Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Art. 4

Programmazione e attuazione degli interventi

1. La Regione, tenuto conto delle attività esercitate in materia dalla Fondazione Toscana Spettacolo di cui all'articolo 42 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), individua annualmente nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) gli interventi di cui all'articolo 2.
2. Gli interventi individuati ai sensi del comma 1 sono attuati previo accordo con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana o con le istituzioni scolastiche interessate. Per l'attuazione dei medesimi interventi possono, inoltre, essere stipulati accordi con istituti nazionali attivi nel campo della ricerca educativa.
3. Le modalità operative per l'attuazione degli interventi sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5

Criteri

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono individuati tenendo conto, prioritariamente, dei seguenti criteri:
 - a) comprovata esperienza dei soggetti proponenti e qualità artistica del progetto, valutata anche in relazione al metodo didattico proposto, con particolare attenzione agli elementi di innovatività;
 - b) integrazione delle attività teatrali nel percorso educativo degli studenti, in coerenza con gli obiettivi formativi dell'istituzione scolastica;
 - c) inclusione di studenti con bisogni educativi speciali e disabilità;
 - d) attitudine dei progetti a consolidarsi nel tempo e a concorrere alla definizione di pratiche educative stabili.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, in combinato disposto con l'articolo 4, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, 2026 e 2027.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo per l'annualità 2025 e per sola competenza per le annualità 2026 e 2027:

Anno 2025

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;
- in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" per euro **100.000,00**.

Anno 2026

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;
- in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" per euro **100.000,00**.

Anno 2027

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;
- in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" per euro **100.000,00**.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.